



COMUNE DI ALPIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE
NON RICOGNITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/07/2013

Indice generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio.....	3
Art. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone.....	3
Art. 4 – Determinazione del canone non ricognitorio.....	3
Art. 5 – Pagamento del canone.....	4
Art. 6 – Accertamento, sanzioni ed interessi.....	4
Art. 7 – Affidamento in concessione del servizio di gestione del canone patrimoniale non ricognitorio.....	4
Art. 8 – Riscossione coattiva.....	4
Art. 9 – Rimborsi.....	5
Art. 10 – Norme transitorie e finali.....	5
ALLEGATO 1.....	6
ALLEGATO 2.....	7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Alpignano descritte nell'Allegato 1 sono soggette all'applicazione del canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, ma effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 4 – Determinazione del canone non ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Alpignano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, come indicato nell'Allegato 1, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

4. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si considerano prorogate le ultime tariffe precedentemente deliberate.

5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di canone non ricognitorio va detratto quello dovuto a titolo di TOSAP.

Art. 5 – Pagamento del canone

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si

trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione.

Art. 6 – Accertamento, sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

Art. 7 – Affidamento in concessione del servizio di gestione del canone patrimoniale non ricognitorio

1. L'Ente può affidare in concessione il servizio di gestione del canone patrimoniale non ricognitorio. In tal caso tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono attribuite al concessionario medesimo.

Art. 8 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento in concessione a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 9 – Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del

presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

1. Occupazioni relative ad erogazioni di servizi pubblici

- a) Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione di gas;
- b) condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- c) condutture sotterranee ed impianti relativi a reti telefoniche, con esclusione delle reti di comunicazione elettronica (reti dati e promiscue voce/dati) ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003);
- d) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico con riferimento alle condutture di cui alle precedenti lettere a, b, c;
- e) sostegni di linee elettriche, di illuminazione stradale, telefoniche e simili, in qualsiasi materiale realizzati;
- f) tralicci di elettrodotto.

ALLEGATO 2

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

	<i>Tipologia di occupazione permanente</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
a	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di gas	m	3,00
b	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di energia elettrica	m	3,00
c	Condutture sotterranee ed impianti relativi a reti telefoniche, con esclusione delle reti di comunicazione elettronica (reti dati e promiscue voce/dati) ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003)	m	4,00
d	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico con riferimento alle condutture di cui alle precedenti lettere a, b, c	mq	22,00
e	Sostegni di linee elettriche, di illuminazione stradale, telefoniche e simili, in qualsiasi materiale realizzati	cad	25,00
f	Tralicci di elettrodotto	cad	350,00